

Avv. GIUSEPPE CARRATELLI
c.f. CRRGPP88T07D086J
Via Sabotino, 55 – 87100 COSENZA (CS)
Tel. 0984/27842/24271 – Fax 0984/75759
pec: giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it
mail: carratelli@studiolegalecarratelli.it

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CALABRIA**

CATANZARO

RICORRE

Giuseppe Mirabelli, nato a Cosenza il 12.02.1993 C.F. MRBGPP93B12D086M, ivi residente alla via Giuseppe Sisca n.26, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Sabotino n.55, nello Studio Legale Carratelli, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al presente atto, dall' Avv. Giuseppe Carratelli (c.f. CRRGPP88T07D086J) del Foro di Cosenza, che dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di telefax 0984/75759 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: *giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it*

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito c.f. 80185250588 e **Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, c.f. 80003780782, i.p.l.r.p.t., domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro

E NEI CONFRONTI DI

Loredana Caterina Audino, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 184° della graduatoria

Controinteressata

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto dell'U.S.R. Calabria, DRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0030311. del 14-10-2024, – Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno – Decreto di approvazione graduatoria classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia per la scuola secondaria di I grado – Calabria (doc.1), nonché della relativa graduatoria A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado - Calabria (doc.2);
- dell'avviso nota di chiarimento in materia di accesso agli atti (prot. n. AOODRCAL 0025079 del 05.09.2024 – doc.3);
- del diniego di accesso agli atti (doc.5), con conseguente ostensione dei documenti richiesti;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con riserva di integrare l'impugnativa.-

FATTO

In data 14/10/2024 è stato pubblicato il decreto impugnato, con relativa graduatoria.-

In pari data, l'odierno ricorrente, partecipante alla relativa procedura selettiva, inoltrava istanza (doc.6), con cui chiedeva l'inserimento in graduatoria e la revisione del punteggio attribuitogli.-

Per tale ultimo aspetto, il sig. Mirabelli si riserva di proporre autonoma azione giudiziaria.-

Viceversa, dall'analisi della graduatoria, è emerso il superamento dei limiti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 (nella sua attuale

formulazione), secondo cui *"1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso"*.-

Tale principio era stato già espresso anche nella direttiva n.1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione.-

Ed invero, nella graduatoria in questione, è stata applicata una riserva complessiva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, ben superiore alla metà dei posti messi a concorso.-

Ed infatti, dei 184 vincitori, risulta che ben 63 sono beneficiari della riserva di cui alla prima colonna della graduatoria (50% di riserva), ed altri 62 rientrano nella quarta colonna "diritto alla riserva del 30%", sicchè si tratta complessivamente di 125 soggetti appartenenti a particolari categorie di cittadini.-

Poiché 17 soggetti hanno usufruito della quota di riserva in entrambe le colonne, **il totale complessivo dei soggetti appartenenti a "particolari categorie di cittadini" nella graduatoria oggi impugnata ammonta a 108 (125-17).**-

Tuttavia, poiché la graduatoria in questione è per 184 posti, la quota massima riservata a particolari categorie di cittadini doveva essere pari alla metà, ovvero 92 posti.-

Inoltre, a seguito di istanza di accesso (doc.4), l'amministrazione ha opposto, di fatto, un diniego (doc.5).-

Quindi il ricorrente è costretto a proporre il presente per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE) - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 487/1994 (per come modificato dal D.P.R. N. 82/2023) - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – DISPARITA' DI TRATTAMENTO

L' Art. 5 del D.P.R. n.487/1994, nella sua attuale formulazione, prevede che *“nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.”.-*

Orbene, per come evidenziato nella premessa in fatto, ai soggetti appartenenti a particolari categorie, sono stati riservati 16 posti in più rispetto a quelli previsti dalla predetta norma di legge.-

La conferma dei profili di illegittimità si rinviene anche dalla nota di chiarimento in materia di accesso agli atti (prot. n. AOODRCAL 0025079 del 05.09.2024 – doc.3), in cui si afferma che *“ Per quanto concerne, invece, le molteplici richieste riguardanti le modalità di compilazione delle graduatorie e in particolare l’inserimento delle riserve, occorre rinviare all’art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023, secondo cui “ Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”, pertanto, fino al 50% dei posti le graduatorie possono essere occupate da candidati riservisti.*

Al fine della definizione delle riserve, si richiamano, inoltre, la legge n. 68/1999, il D.lgs. n. 66/2010 e il D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023, in forza dei quali vengono inseriti in graduatoria i candidati titolari della citata "Riserva 30%" e i candidati in possesso delle altre riserve sopra specificate."-.

Quindi, per come conclamato con tale nota, alla riserva del 50% è stata aggiunta un ulteriore 30% dei soggetti appartenenti alle categorie di cui alla l.68/99. D.lgs.66/2010 e d.l.44/2023.-

La giurisprudenza (cfr. TAR Campania Napoli, sent. n.7663/2021; Consiglio di Stato sent. n.1775/2014) ha più volte affermato che: "il concorso con posti riservati rappresenta, infatti, un procedimento concorsuale unitario cui partecipano in condizione di parità tutti i concorrenti, sia esterni che interni (in favore dei quali sia prevista una percentuale di riserva), tutti egualmente tenuti a sostenere le prove previste in omaggio al principio costituzionale del pubblico concorso (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 27/03/2015, n.1607), principio non derogabile e che impone che i soggetti in favore dei quali, in ragione di requisiti di volta in volta individuati dalla disciplina della singola procedura concorsuale, sia prevista la cd. riserva di posti, superino effettivamente le prove concorsuali, conseguendo la idoneità al profilo professionale messo a concorso. Ciò non toglie che gli stessi, in forza del punteggio conseguito, possano essere anche tra i vincitori della procedura concorsuale, **ma anche in tal caso essi andranno computati nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva.** Condivisibilmente si è sostenuto al riguardo che "il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei

soggetti rientranti nella quota di riserva. In particolare, le volte in cui un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva. In tal modo, la legge di eccezione è soddisfatta, perché lo scopo è stato raggiunto e tale scopo deve essere indagato con criteri ermeneutici ristretti e non ampliativi" (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 150)."

Di qui l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati, per palese violazione della normativa indicata in epigrafe.-

II

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE). VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E 24, COMMA 7, DELLA L. N. 241/1990.

Circa il diniego di accesso agli atti, si evidenzia che il ricorrente ha in primo luogo legittimazione attiva, in quanto, a mente dell'art. 22, comma 1 L. n. 241 del 1990, sono titolari del diritto di accesso tutti coloro che abbiano interessi diretti concreti e attuali, all'ostensione del documento; nel caso di specie l'avvenuta partecipazione alla selezione concretizza una situazione differenziata che legittima l'odierno ricorrente all'accesso alla documentazione richiesta senza che possano essergli opposte ragioni di riservatezza di terzi; infatti, per orientamento costante, gli atti di una procedura selettiva o di un

concorso pubblico - ivi compresi le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati - costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza stessa della valutazione (cfr. *ex multis*. TAR Lazio-Roma n. 11050/2022).-

Il diniego di accesso è poi illegittimo in quanto sussiste un interesse concreto ed attuale a conoscere il contenuto degli atti tramite i quali si è svolta la procedura selettiva a cui la stessa ricorrente ha partecipato, collocandosi in graduatoria seppure in posizione non utile; la qualificazione dell'interesse all'accesso in termini di concretezza e attualità esclude che il diritto di accesso possa esercitarsi al fine di realizzare un controllo generalizzato sull'attività della PA.-

Inoltre l'interesse non deve essere specifico o individuato in relazione ad un determinato vizio del provvedimento, peraltro difficilmente identificabile a priori; l'accesso ai documenti amministrativi relativi ad una selezione a cui si è partecipato è infatti un interesse autonomo rispetto a quello relativo al bene della vita che ne costituisce solo un veicolo di legittimazione (inserimento utile nella graduatoria), in quanto rappresenta una posizione soggettiva correlata al dovere di trasparenza della pubblica amministrazione (in argomento cfr. TAR Lazio n. 2299/2021).-

Pertanto è evidente che il diniego di accesso agli atti dovrà essere annullato perché illegittimo, condanna dell'amministrazione all'ostensione dei documenti richiesti.-

RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX

ART. 56 C.P.A.

In virtù della pubblicazione della graduatoria finale si formula istanza di misure cautelari monocratiche, non essendo possibile attendere fino alla camera di consiglio in quanto verrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di concorrere alle assegnazioni degli incarichi in argomento, con ovvie ed irreversibili ripercussioni negative sul piano patrimoniale nonché sul piano morale, con frustrazione di diritti costituzionalmente garantiti e tutelati.-

Pertanto si insiste affinché venga ordinato al Ministero dell'Istruzione ed all'U.S.R. di rivedere la graduatoria, nei termini indicati in premessa e, per l'effetto, procedere alla conseguente rettifica della graduatoria.-

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Il ricorrente formula altresì istanza cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.-

Quanto al *fumus boni iuris*, lo stesso è facilmente evincibile dalle argomentazioni sopra riportate.-

Il *periculum*, invece, si rinviene agevolmente nelle illegittime, ingiuste e gravemente pregiudizievoli conseguenze derivanti dagli atti impugnati, idonei a compromettere irrimediabilmente la carriera del ricorrente, che si vedrebbe preclusa la possibilità di vedersi

assegnate l'incarico ad esso spettante.-

Pertanto, venendo in rilievo principi fondamentali della nostra Costituzione (artt. 1, 4, 35), ricorrendo i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a., il ricorrente chiede che, sentito il difensore, venga adottata idonea misura cautelare.-

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti i soggetti utilmente collocati negli elenchi impugnati col presente ricorso, e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei loro confronti.-

La presenza di numerosi soggetti (oltre la contro interessata già individuata, raggiunta da notifica in via ordinaria), la cui mancanza di ulteriori dati anagrafici non consente la notifica con modalità ordinarie del ricorso, per l'impossibilità di una esatta e completa individuazione dei soggetti.-

Pertanto si rende necessario procedere alla notifica per pubblici proclami entro tempi celeri, dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR.-

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente

FA ISTANZA

affinché codesto On.le Tribunale Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la notifica del ricorso per pubblici proclami, anche mediante

pubblicazione sul sito internet dell'U.S.R. Calabria.-

§§§§§

Per i motivi che precedono, e con espressa riserva di proporre motivi aggiunti allorquando l'amministrazione avrà prodotto in giudizio tutti gli atti del procedimento, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che codesto On.le TAR, previa emissione di idonea misura cautelare, sentito il difensore, voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, perchè illegittimi, i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di legge.-

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore.-

Dichiara che, in funzione della specifica materia (pubblico impiego), l'importo del contributo unificato da versare è pari ad € 325,00.-

Produce:

- 1) decreto impugnato;
- 2) graduatoria;
- 3) avviso riserve;
- 4) istanza accesso;
- 5) diniego accesso;
- 6) istanza rettifica punteggi.-

Salvis iuribus.

Cosenza, 30.10.2024

Avv. Giuseppe Carratelli

Giusepp
e
Carratelli

Firmato
digitalmente da
Giuseppe
Carratelli
Data: 2024.10.31
09:47:08 +01'00'